



QUESTURA DI TREVISO

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

VISTA la domanda con la quale il Sig. **RIZZETTO Daniele**, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 14.05.1963, c.f. RZZDNL63E14H781D, in data 21.12.2015, ha chiesto, in qualità di Consigliere Delegato della soc. "FININT REVALUE S.p.a.", il rilascio di una nuova licenza per gestire un'agenzia d'affari (recupero crediti) in San Vendemiano (TV), via Venezia n. 13/C, a seguito fusione per incorporazione di una società ed apertura di una nuova unità locale;

CONSIDERATO che in data 17.03.2015 è stata rilasciata da questo Ufficio al RIZZETTO Daniele, in qualità di Consigliere Delegato della soc. "FININT REVALUE S.p.a.", licenza per gestire un'agenzia d'affari (recupero crediti) in San Vendemiano (TV), via Venezia n. 13/C;

VISTI l'Atto di Fusione stipulato in data 22.12.2015 ai rogiti del Notaio M. Bianconi di Treviso – Rep. N. 108837, Racc. n. 333492631 - da cui si rileva che la soc. "STUDIO VESCOVI S.r.l." è stata incorporata per fusione nella soc. "FININT REVALUE S.p.a.";

VISTO il verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della soc. "FININT REVALUE S.p.a." datato 06.02.2015, in cui è stata conferita delega al Consigliere Delegato Rizzetto Daniele di richiedere la licenza di P.S. di agenzia di recupero crediti per conto della predetta società';

VISTO il deposito cauzionale dell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) versato sul cc infruttifero della Tesoreria Centrale come da lettera per apertura deposito del DTEF di Treviso avente numero di posizione nazionale 1254541 e numero di posizione provinciale 84623 del 27.02.2015, costituito a favore di questo Ufficio dalla società "Finint Revalue S.p.a."

ESAMINATA la tabella delle tariffe;

VISTI gli artt. 115 del T.U. delle Leggi di P.S. e 204 del relativo Regolamento di Esecuzione:

DA' LICENZA

al soprascritto **RIZZETTO Daniele**, in premessa generalizzato, in qualità di Consigliere Delegato della soc. "FININT REVALUE S.p.a.", per gestire in San Vendemiano (TV), via Venezia n. 13/C, un'agenzia

d'affari (recupero crediti) per l'esercizio dell'intermediazione nelle operazioni elencate nell'allegata tabella, con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia.

In particolare, ai sensi dell'art.9 del T.U. delle Leggi di P.S., è fatto obbligo al titolare della presente licenza di osservare le seguenti prescrizioni:

1. Non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella anzidetta, né compiere operazioni con persone non munite di carta d'identità o altro documento, munito di fotografia, rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, né interferire per lo svolgimento delle relative pratiche presso pubbliche autorità ed uffici pubblici;
2. Osservare le disposizioni stabilite con l'introduzione del Decreto Legislativo 10.09.2003 n° 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L. 14.02.2003 n°30";
3. E' fatto obbligo ai singoli agenti/collaboratori di esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano, esibendo copia dello stesso titolo autorizzatorio e dell'allegato elenco degli agenti/collaboratori vidimato dalla competente Questura;
4. Nell'ambito dell'attività di recupero crediti è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento datato 30.11.2005, avente per oggetto "liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti".
5. E' fatto divieto al titolare della licenza di compiere le operazioni finanziarie disciplinate dal D. L.vo n.385/93;
6. Dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni contenute nell'allegato A della Circolare del Ministero dell'Interno n° 557/PAS/6909/12015 (1) del 10.01.2011, di cui si allega copia che farà parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione di Pubblica Sicurezza.
7. Il titolare della licenza dovrà rendere noto, prima dell'apertura di nuove sedi, le località in cui si intende svolgere l'attività di recupero crediti, i luoghi fisici (uffici aperti al pubblico) e virtuali (strutture non aperte al pubblico e mezzi telefonici o telematici), attraverso cui si intende offrire all'utenza il proprio servizio, indicando i responsabili di ogni sede; in ogni caso, il titolare della presente

autorizzazione dovrà tenere disponibili nella sede principale per i dovuti controlli i registri delle operazioni giornaliere per tutte le località in cui svolge l'attività di recupero crediti;

Il titolare della licenza potrà nominare, ai sensi dell'art.8 del TULPS, un proprio rappresentante, previa autorizzazione di questo Ufficio.

La presente autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 11 reg. esec. TULPS è concessa esclusivamente ai fini di polizia e non può essere invocata per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i titolari possano essere incorsi nell'esercizio concreto delle loro attività.

La presente autorizzazione di polizia non esonera il titolare dal rispetto delle leggi statali e regionali, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e, ove previsti, quelli in materia igienico-sanitaria, nonché i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche, di prevenzione incendi e quelle relative alle destinazioni d'uso.

La presente licenza è personale ed ha carattere permanente; la sua validità ed efficacia è, in ogni caso, subordinata al perdurare delle condizioni che hanno permesso il rilascio della stessa.

Nel caso di cessazione dell'attività, la presente autorizzazione, che può essere sempre sospesa o revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica dovrà essere restituita dall'interessato a questo Ufficio.

E' autorizzata la rappresentanza dei sigg.ri **Stefanuto Sandro**, nato a Boncourt (Svizzera) il 03.11.1972, c.f. STFSDR72S03Z133D, **Scottà Luca**, nato a Montebelluna (TV) il 30.10.1973, c.f. SCTL73R30F443R e **Pellegatta Tiziano**, nato a Giussano (MI) il 21.08.1982, c.f. PLLTZN82M21E063C.

Treviso, 18.02.2016

II QUESTORE
(Cacciapaglia)





QUESTURA DI TREVISO

VISTO: SI AUTORIZZA l'apertura di un ufficio aperto al pubblico per l'esercizio dell'attività di recupero crediti, nei locali siti in Firenze , via Landino n. 10, con la rappresentanza, quali responsabili di sede, dei sigg.ri **Vescovi Lorenzo**, nato a Firenze il 18.04.1968, c.f. VSCLNZ68D18D612H e **Pesciullesi Simona**, nata a Firenze il 15.05.1968, c.f. PSCSMN68E55D612T.

Il registro delle operazioni giornaliere dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di Pubblica Sicurezza e di controllo antiriciclaggio presso la sede principale di San Vendemiano (TV), via Venezia n. 13/C.

Treviso, 18.02.2016

II QUESTORE
(Cacciapaglia)



G.T.